GDI CODERA RATTI-DONGO - Gara con procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione della Concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico denominata "CODERA RATTI-DONGO" ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 79/1999, della l.r. 5/2020 e del r.r. 9/2022 [CIG B157173B0F]

CHIARIMENTI I TRANCHE

Domanda 1

OGGETTO: "Richiesta chiarimento 7.1.4. - Disciplinare di gara"

"Stante l'avvenuta abrogazione dell'art. 37, D.L. n. 78/2010 ad opera dell'art. 8, comma 10, D. Lgs. n. 90/2017 si chiede di chiarire se e in che misura opera l'art. 7.1.4. del Disciplinare di gara, ove si stabilisce che "Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78)".

Risposta 1

In relazione all'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010 (abrogato ai sensi dell'art. 8, comma 10 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90) che prescriveva, ai fini della partecipazione alla gara, per gli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list, il possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi del medesimo decreto, la clausola indicata nel Disciplinare di gara relativa alla black list dovrà considerarsi come non apposta; ciò in conformità al chiarimento del Consiglio di ANAC deliberato nella seduta del 21 novembre 2018 pubblicato sul sito il 23 novembre laddove prevede che la clausola relativa alla black list di cui al punto 6 del bando tipo nonché le dichiarazioni integrative relative alla black list di cui al punto 15.3.1 del medesimo dovranno considerarsi come non apposte.

Domanda 2

OGGETTO: "Partecipazione operatore svizzero"

"Con riferimento al novero degli operatori economici ammessi alla partecipazione, si chiede di chiarire se, oltre agli "Operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi" (art. 7.1. (sub 1, lett. g), Disciplinare di gara), siano ammessi alla gara anche gli operatori economici non stabiliti in uno Stato membro. In particolare, si chiede di confermare che un operatore economico che ha sede in Svizzera e che ivi svolge tutta la sua attività sia ammesso, in forma singola o associata ad altro operatore, anche in considerazione del fatto che la Svizzera rientra tra i firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) richiamato dal bando pubblicato in G.U.U.E. al punto 5.1.6."

Risposta 2

Con riferimento al novero degli operatori economici ammessi alla partecipazione alla procedura di gara in parola, si precisa che oltre agli "Operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi" (art. 7.1. (sub 1, lett. g del Disciplinare di gara), sono ammessi alla gara anche gli operatori economici non stabiliti in uno Stato membro. Si conferma la possibilità di partecipazione alla procedura, in forma singola o associata ad altro operatore, di un operatore economico che abbia sede in

Svizzera e che ivi svolga tutta la sua attività, laddove lo Stato non membro risulti tra i firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) richiamato dal bando pubblicato in G.U.U.E. al punto 5.1.6.